



Delibera n. **249/2017** del Consiglio di Amministrazione del **27/10/2017**

OGGETTO: Convenzione per contributo di ricerca tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e la ditta Dompé Primary S.r.l. di Milano

N. O.d.g.: 6.1

Rep. n. 249/2017

UOR: Ufficio Ricerca

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Giovanni Battista Berloni	X			
Francesca Capodagli				X
Mauro Papalini				X
Angela Giallongo	X			
Stefano Papa	X			
Luciano Stefanini	X			
Luciana Vallorani	X			
Michele Buffalini	X			
Gianmario Xhemal Doka	X			
Enzo Laveglia	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa De Carli, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina Maiorano		X	
Dott. Vincenzo Galasso		X	

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'attività in conto terzi, emanato con Decreto Rettorale n. 259/2015 dell'8 giugno 2015 e modificato con Decreto Rettorale n. 540/2016 del 29 novembre 2016, in vigore dal 30 novembre 2016;
- visto la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- visto il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" ed in particolare l'art. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



vista la delibera n. 155/2017/DISB del Consiglio di Scienze Biomolecolari (DISB) del 6 settembre 2017, con la quale il Consiglio ha approvato la richiesta del Prof. Piero Sestili di stipula di una convenzione con la ditta Dompé Primary S.r.l. di Milano per un contributo di ricerca relativo allo studio clinico *“Effetti acuti e medium/long-term della supplementazione con amminoacidi ramificati ‘Frliver Performance’ e dell’allenamento di endurance sulla prestazione e sul danno muscolare”*;

visto che la convenzione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica e non allo sviluppo industriale di farmaci o comunque a fini di lucro e che pertanto risponde a tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004, recante *“Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”*;

considerato che Dompé Primary S.r.l. di Milano riconoscerà al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) € 39.000,00 (trentanovemila/00) a titolo di contributo per l’esecuzione dello Studio Sperimentale;

considerato che lo studio oggetto della convenzione è stato approvato in data 10/07/2017 dal Comitato Etico per la Sperimentazione Umana (CESU);

esaminato il testo della convenzione per contributo di ricerca tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Dompé Primary S.r.l.;

considerato che la convenzione per contributo di ricerca assumerà una forma non conforme allo schema tipo di contratto approvato dall’Ateneo e che pertanto deve essere stipulato dal legale rappresentante dell’Ateneo o da un suo delegato, ai sensi dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo per l’attività conto terzi;

sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

1. di approvare la stipula della convenzione per contributo di ricerca tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e la ditta Dompé Primary S.r.l. di Milano finalizzata allo studio clinico *“Effetti acuti e medium/long-term della supplementazione con amminoacidi ramificati ‘Frliver Performance’ e dell’allenamento di endurance sulla prestazione e sul danno muscolare”*, con scadenza 31/03/2018, nel testo sottoriportato:

Convenzione per contributo di ricerca relativa allo studio clinico *“Effetti acuti e medium/long-term della supplementazione con amminoacidi ramificati ‘Frliver Performance’ e dell’allenamento di endurance sulla prestazione e sul danno muscolare”*

TRA

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Orazio Cantoni, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari nella seduta del 6 settembre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione delibera n. del , nel prosieguo del presente atto denominata *“Università”*

E

Dompé Primary S.r.l., C.F. e P.IVA n. 09696190967, con sede legale in Via Santa Lucia, 6 -



20122 Milano, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Eugenio Aringhieri, nel prosieguo del presente atto denominata "Dompé"
(l'Università e Dompé sono, di seguito, collettivamente denominate "Parti")

Premesso che:

- l'Università ha intrapreso lo studio osservazionale monocentrico dal titolo "Effetti acuti e medium/long-term della supplementazione con amminoacidi ramificati 'Friliver Performance' e dell'allenamento di endurance sul danno muscolare e sulla prestazione" (di seguito lo "**Studio**" o la "**Ricerca**");
- L'Università dispone del personale, delle competenze e delle attrezzature idonee a svolgere la Ricerca oggetto della presente convenzione. In particolare, il gruppo di ricerca formato da personale afferente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, si potrà avvalere delle strumentazioni e delle metodiche più adeguate e affidabili. Il Prof. Piero Sestili, Professore associato di Farmacologia, è lo sperimentatore principale e il responsabile principale del progetto. Il responsabile medico è il Prof. Piero Benelli, Direttore Sanitario del Centro di Medicina dello Sport. Il responsabile statistico (disegno dello studio della raccolta dati ed elaborazioni statistiche) è il Dr. Davide Sisti. Il Dr. Marco Gervasi è responsabile dell'esecuzione di tutte le prove sperimentali, organizzazione e raccolta dati;
- lo Studio è espletabile nell'ambito dell'attività di ricerca alla quale lo stesso Dipartimento è istituzionalmente preposto;
- il Prof. Piero Sestili, Professore associato di Farmacologia, in qualità di Sperimentatore Principale (di seguito lo "**Sperimentatore Principale**") ha richiesto un finanziamento a Dompé per supportare parzialmente la Ricerca;
- Dompé ha manifestato disponibilità ed interesse a dare il proprio contributo per lo svolgimento dello Studio sia attraverso la fornitura di prodotto sperimentale sia mediante il versamento della somma di euro 39.000,00 (trentanovemila/00), a titolo di contributo liberale per l'esecuzione della Ricerca;
- lo Studio oggetto della presente convenzione è stato approvato in data 10 Luglio 2017 dal Comitato Etico per la Sperimentazione Umana (CESU)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è il contributo in denaro che Dompé accetta di corrispondere all'Università per lo svolgimento dello Studio.

ART. 3 – CONTENUTO E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

L'Università svolgerà tutte le attività necessarie per la realizzazione della Ricerca.
Lo Studio è finalizzato al miglioramento della pratica clinica e non allo sviluppo industriale di farmaci o comunque a fini di lucro. Ha, dunque, tutti i requisiti previsti dal D.M. 17 dicembre 2004 relativo a "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria".

ART.4 – RESPONSABILE DELLA RICERCA o SPERIMENTATORE PRINCIPALE



Il responsabile del coordinamento e della direzione dell'attività di ricerca presso l'Università è il Prof. Piero Sestili. Lo Sperimentatore Principale condurrà lo Studio in modo totalmente autonomo e secondo le norme di buona pratica clinica, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università.

Lo Sperimentatore sarà inoltre responsabile dell'adempimento agli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa in vigore in materia e della comunicazione a Dompé degli eventi e reazioni avverse riscontrate nel corso dello studio, come definito nel Progetto di ricerca.

Lo Sperimentatore Principale garantirà che lo Studio sarà condotto nel rispetto delle vigenti normative. In ogni caso, lo Sperimentatore Principale sarà il solo responsabile per la conduzione dello Studio e si impegnerà a tenere indenne Dompé da qualsiasi danno o rivendicazione dovesse subire come conseguenza dello Studio da parte di terzi.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che la presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e rimarrà in vigore fino al 31.03.2018 data in cui lo Studio verrà completato. Lo studio verrà condotto compatibilmente con l'attività istituzionale dell'Università.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dompé riconoscerà all'Università, per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione l'importo di €39.000,00 (euro trentanovemila,00) a titolo di contributo liberale per l'esecuzione dello Studio, finalizzato al conseguimento degli obiettivi in epigrafe.

L'Università non è riconducibile tra i soggetti assoggettati ad IVA, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Pertanto l'attività istituzionale di ricerca non rientra nell'ipotesi di cui all'art 4, comma 2, punto 2 del DPR 633/72.

Il pagamento verrà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'idonea documentazione fiscale di riferimento.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il pagamento in dipendenza del presente contratto verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: Omissis specificando le motivazioni; (per gli Enti pubblici Conto di Tesoreria Unica nr. Omissis presso Banca d'Italia IBAN: Omissis
- Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:
 - Nome - Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: Omissis - luogo di nascita: Omissis
 - Residenza: Omissis – C.F. Omissis – qualifica: Dirigente Area Economico Finanziaria.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati della ricerca sono di proprietà dell'Università e potranno essere pubblicati ed utilizzati nelle forme ritenute più consone, ma comunque nel rispetto delle vigenti normative in materia e indicando, in caso di divulgazione degli stessi, l'Università quale ente esecutore delle attività di ricerca in oggetto e Dompé tra i finanziatori della Ricerca.



A Dompé non verrà riconosciuto alcun diritto sui risultati derivanti dall'esecuzione Studio Sperimentale.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversia, il foro competente sarà quello di Urbino.

ART.10 – PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente Convenzione e al solo fine di adempiere agli obblighi da essa derivanti, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti ad esse riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati personali.

ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni.

Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 12 – OBBLIGHI AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

Dompé ha adottato, implementato ed aggiorna regolarmente il modello organizzativo, di gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 (il "Modello 231") relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società dagli amministratori o dai dipendenti ("D. Lgs. 231/2001"). Con riferimento all'esecuzione dello Studio oggetto della presente Convenzione, l'Università dichiara di:

- non essere stata condannata per illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D. Lgs. 231/2001;
- conoscere il contenuto e conformarsi alle disposizioni del Modello 231 e D. Lgs. 231/2001, nonché accettare i termini e le condizioni Codice di Condotta di Dompé reso disponibile sul sito di Dompé alla pagina <http://www.dompe.com/>;
- obbligarsi ad ottemperare alle regole, procedure, ed ai principi indicati nel D. Lgs. 231/2001 e Modello 231.
- di essere consapevole che il mancato adempimento da parte dell'Università degli obblighi nascenti dalla Convenzione in conformità alle previsioni del presente articolo, del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231 e dei principi sanciti dal Codice di Condotta costituirà inadempimento della Convenzione imputabile alla Università e legitimerà Dompé a risolvere la stessa.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CREDITO

La presente Convenzione non potrà in alcun modo essere ceduta né conferita a terzi dal soggetto beneficiario. I diritti di credito derivanti dalla presente Convenzione non sono cedibili a terzi (art. 1260, 2° comma c.c.).

Le spese di bollo sono a carico di Dompé Primary S.r.l.



Letto, approvato e sottoscritto

Milano, _____

Per **Dompé Primary S.r.l.**
Dott. Eugenio Aringhieri

Urbino, _____

Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO** – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
Il Direttore Prof. Orazio Cantoni

2. si delega il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), Prof. Orazio Cantoni, a sottoscrivere la convenzione per contributo di ricerca secondo il testo approvato.